



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 30/05/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Maggio alle ore 09:47, in Sora, nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Nome	PRE	ASS		Nome	PRE	ASS
1	DI STEFANO LUCA	X		10	CARNEVALE ROCCO	X	
2	D'ORAZIO MARIA PAOLA	X		11	MALTESE NAIKE	X	
3	LOMBARDI SALVATORE	X		12	CONTE LUCIANO	X	
4	FACCHINI FRANCESCO	X		13	TERSIGNI VALTER	X	
5	CORONA FRANCESCO	X		14	CERQUA MANUELA		X
6	MONORCHIO FRANCESCO		X	15	ALTOBELLI FEDERICO	X	
7	BARATTA FAUSTO	X		16	MEGLIO SALVATORE		X
8	MOSTICONE ALESSANDRO	X		17	CASCHERA LINO	X	
9	DI VITO FRANCESCA	X					

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Presiede il Presidente del Consiglio Francesco Facchini.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Patricia Palmieri.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

Il Presidente dà la parola all'assessore al Bilancio Altobelli, che relaziona in merito.

In assenza di interventi, segue la dichiarazione di voto favorevole del Cons. Altobelli.

Gli interventi risultano integralmente trascritti ed allegati al presente atto ed ai quali si fa pieno riferimento.

Non essendoci altre dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con Deliberazione C.C. n. 33 in data 22/07/2020;

VISTO l'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 come segue: "*Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «situati nel*



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,scelto dai componenti del nucleo familiare».));

VISTO l'art. 1 Il comma 741, lett. c), punto 6, della l. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) sancisce che: *“(...) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (...)”.*

RICHIAMATO l'art. 11 del Regolamento IMU approvato con Deliberazione C.C. n. 33 in data 22/07/2020 che recita:

“Art. 11 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, così come all'imposta dovuta per gli immobili di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati, viene applicata una detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. L'importo della detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente, entro i limiti fissati dalla normativa primaria e può essere elevata sino a concorrenza dell'intera imposta dovuta in relazione all'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.”



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volschi, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

DATO ATTO che in applicazione delle novità introdotte dall'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 e da quanto previsto all'art. 1 Il comma 741, lett. c), punto 6, della l. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) si rende necessario modificare il richiamato articolo 11 come di seguito:

“Art. 11 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale o a decorrere dal anno 2022 anche in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. È obbligo del soggetto passivo la presentazione della dichiarazione IMU riportando nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare». La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

2. Si considera, a decorrere dal anno 2022, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, così come all'imposta dovuta per gli immobili di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati, viene applicata una detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. L'importo della detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente, entro i limiti fissati dalla normativa primaria e può essere elevata sino a concorrenza dell'intera imposta dovuta in relazione all'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.”



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto espresso dal Dirigente del settore interessato, ai sensi dell'articolo 49 primo comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Mediante votazione resa in forma palese per alzata di mano, all'unanimità

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di modificare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in seguito alle novità introdotte dall'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 e da quanto previsto all'art. 1 Il comma 741, lett. c), punto 6, della l. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) si rende necessario modificare il richiamato articolo 11 come di seguito:

“Art. 11 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale o a decorrere dal anno 2022 anche in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. È obbligo del soggetto passivo la presentazione della dichiarazione IMU riportando nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare». La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

2. Si considera, decorrere dal anno 2022, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, così come all'imposta dovuta per gli immobili di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati, viene applicata una detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. L'importo della detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente, entro i limiti fissati dalla normativa primaria e può essere elevata sino a concorrenza dell'intera imposta dovuta in relazione all'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze."

3) di dare atto che:

- le modifiche apportate al Regolamento IMU, approvato con la presente deliberazione, entrano in vigore dal 1 gennaio 2022;
- per quanto non disciplinato dal regolamento allegato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

Con successiva e separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, all'unanimità vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e onseguentemente la stessa viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL Presidente del Consiglio
Francesco Facchini

IL Segretario Generale
Dott.ssa Patricia Palmieri

(atto sottoscritto digitalmente)